



**REGOLAMENTO
SULL'ESERCIZIO DEL
CONTROLLO E VIGILANZA
SULLE SOCIETÀ
ED ENTI PARTECIPATI**

*Approvato con deliberazione
del Consiglio Metropolitano
prot. n. 53/2021 del 04.08.2021*

DIREZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE, SPL E PARTECIPAZIONI

Dipartimento Sviluppo Economico

C.so Inghilterra, 7 - 10138 TORINO tel. 011.8616741 - serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Articolo 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali la Città metropolitana di Torino (di seguito CMTO) svolge le funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sulle società di capitali (di seguito “società”) controllate ai sensi del codice civile come integrato dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (di seguito TUSP), sulle società su cui esercita il “controllo analogo” ex art. 5 e art. 192 del D.Lgs. 50/2016 ovvero la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina sui gruppi societari di cui all’art. 2497 c.c., sulle società partecipate, sugli organismi partecipati diversi dalle società (fondazioni, istituzioni, associazioni, consorzi cc..) allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione.

2. Tale sistema di controlli è finalizzato a far sì che le attività, le risorse e l'intera organizzazione delle società e degli organismi partecipati siano dirette al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla CMTO in qualità di socio, rendendone effettiva l'attività di indirizzo e controllo, la trasparenza e pubblicità.

3. Il presente Regolamento disciplina:

a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società e gli organismi partecipati da CMTO, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;

b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico - finanziari tra l'Amministrazione e le società/organismi, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società/organismi, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi delle società/organismi sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;

c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti della CMTO all'interno degli organi delle società/organismi partecipati;

d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società/organismi partecipati dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.

Articolo 2 – Soggetti destinatari.

1. Il presente Regolamento si applica alle società partecipate dalla CMTO le quali si distinguono in:

a) società di capitali controllate da CMTO;

b) altre società partecipate.

Il presente Regolamento si applica altresì, per quanto compatibile, agli organismi diversi dalle società (fondazioni, istituzioni, associazioni, consorzi cc..) su cui si esercitano poteri di nomina, direzione o mera contribuzione, che svolgono funzioni strumentali per l'Ente e che possono essere ricompresi nell'ambito del GAP ai sensi del D. Lgs 118/2011.

2. Le società controllate dalla CMTO uniformano gli statuti, i regolamenti interni, le procedure ed attività alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti della società controllate si impegnano, al momento della loro nomina o della loro assunzione, a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento.
4. Per le altre società partecipate, nelle quali la CMTO non esercita il controllo analogo o ai sensi del c.c. o la funzione di direzione e coordinamento, nonché per gli altri organismi partecipati diversi dalle società (fondazioni, istituzioni, associazioni, consorzi cc.), che svolgono funzioni strumentali per l'Ente e che rientrano nel GAP, le norme del presente Regolamento costituiscono principi generali di comportamento cui ispirare l'esercizio di poteri/doveri di governance da parte dell'Amministrazione, nell'ottica di propulsione verso gli altri soci, compatibilmente con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento.
5. Il presente Regolamento non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

Articolo 3 - Sistema di controlli.

1. La CMTO definisce, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società controllate, non quotate in borsa, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. In applicazione di patti parasociali, nei casi in cui la quota di controllo non sia detenuta in via esclusiva da CMTO, l'attività di controllo può essere esercitata in modo congiunto con altri soci ai sensi del presente Regolamento e degli accordi vigenti. Nei confronti delle società controllate CMTO esercita quindi, eventualmente in via congiunta, un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative.
2. Per dare attuazione a quanto previsto, l'Amministrazione definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi.
3. I risultati complessivi della gestione delle società controllate e degli enti ed organismi strumentali facenti parte del Gruppo Città metropolitana di Torino sono rappresentati nell'ambito del bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica.
4. Il sistema dei controlli risulta applicabile anche nei confronti delle società partecipate e degli organismi non societari partecipati da CMTO: in detto contesto rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'Amministrazione, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, le informazioni utili anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

Articolo 4 - Tipologie di controlli.

1. Le tipologie di controllo sono le seguenti:
 - a) controllo societario
 - b) controllo economico-finanziario
 - c) controllo di efficacia
 - d) controllo analogo
 - e) controllo sulla qualità dei servizi erogati

Articolo 5 – Controllo societario.

1. Per controllo societario si intende il controllo che si esplica attraverso le seguenti attività:

- formazione dello Statuto e successivi aggiornamenti e variazioni,
- definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario,
- monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni,
- scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato,
- esercizio del potere di nomina degli amministratori e dei sindaci,
- fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe amministrative,
- verifica del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge.

Articolo 6 - Controllo economico-finanziario.

1. Il controllo economico-finanziario è volto a misurare l'efficienza gestionale attraverso il monitoraggio:

- ex ante, orientato all'analisi del piano industriale, del budget e dei piani degli investimenti, se previsti, declinando, a seguito della definizione di tali strumenti di programmazione, gli obiettivi su cui misurare l'attività degli amministratori;
- concomitante, attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget e dei programmi, con particolare attenzione agli obblighi di sorveglianza sugli elementi sintomatici di crisi di impresa in capo agli amministratori ai sensi del D.Lgs. 14/2020;
- ex post, attraverso l'analisi dei singoli bilanci di esercizio.

Il monitoraggio consente di individuare la possibile presenza di situazioni di squilibrio economico-finanziario che possano avere effetti rilevanti sul bilancio della CMTO. La presenza di eventuali scostamenti viene segnalata e poi commentata con la società, concordando opportune azioni correttive.

Articolo 7 - Controllo di efficacia.

1. Il controllo di efficacia, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Amministrazione, si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- ex ante, esercitata in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e l'analisi dei piani industriali;
- concomitante, mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali;
- ex post, attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi, l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e la relazione sulla gestione dell'organo amministrativo della società.

Articolo 8 - Controllo analogo.

1. Nei confronti delle società affidatarie di servizi secondo il modello dell'in house providing, la CMTO esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni. Il controllo analogo

può venire esercitato congiuntamente ad altri soci pubblici che concorrano all'affidamento di servizi "in-house" alla società.

2. In particolare:

- la società sottoposta a controllo analogo, se non è interamente pubblica, può essere partecipata da capitali privati ai sensi di legge e in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante dei soci privati sulla società;
- la società non persegue interessi contrari a quelli della CMTO;
- la società rispetta i limiti definiti dalla norma sulla percentuale di fatturato derivante da attività nei confronti di soggetti non soci.

3. Il controllo analogo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- ex ante, attraverso la previsione nel documento di programmazione dell'Amministrazione degli obiettivi da perseguire con l'in house providing od attraverso la preventiva approvazione delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali di gestione meglio individuati nei singoli statuti sociali;
- contestuale, esercitabile attraverso la richiesta di incontri e relazioni periodiche sull'andamento della società nonché attraverso la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi con indicazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario ed attraverso il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;
- ex post, esercitabile attraverso la fase di approvazione del bilancio di esercizio, dando atto dei risultati raggiunti dalla società in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

4. Ai fini del controllo analogo, l'Amministrazione prevede, nel Documento Unico di Programmazione, le strategie e gli obiettivi da perseguire attraverso le singole società "in-house".

5. Le modalità dell'esercizio da parte di CMTO dei poteri e delle facoltà di cui ai precedenti commi, in via necessariamente congiunta con gli altri enti pubblici soci qualora la partecipazione societaria non sia esclusiva, vengono determinate dallo statuto della società, che CMTO deve preventivamente approvare e, quando occorra, nell'ambito di appositi patti parasociali.

Articolo 9 - Controllo qualità servizi pubblici locali.

1. L'Amministrazione svolge il controllo sulla qualità dei servizi pubblici locali gestiti dalle società partecipate e dagli altri enti/soggetti affidatari al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza e il miglioramento dei servizi.

2. Il controllo di cui al comma 1. ha per oggetto la qualità erogata, con lo scopo specifico di assicurare che siano rispettate le condizioni e i livelli minimi stabiliti dal contratto di servizio o da altri atti comunque denominati e i livelli stabiliti dalle Carte della Qualità; tale verifica deve essere svolta sulla base di parametri e standard oggettivi, confrontabili sia nel tempo, sia tra gestori diversi.

3. Il controllo di cui al comma 1. ha altresì per oggetto la qualità percepita, con lo scopo specifico di attivare un orientamento verso il Cliente/Utente e in particolare di individuarne il grado di soddisfazione, rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi gruppi di cittadini, accogliere idee e promuovere la partecipazione, verificare l'efficacia delle policies.
4. Tale verifica deve essere svolta nel rispetto delle competenze dell'Autorità d'ambito là dove istituita e con cadenza non superiore al triennio.

Articolo 10 - Strumenti per il controllo.

1. I bilanci consuntivi delle società partecipate devono pervenire alla CMTO entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione dell'Assemblea dei soci. In assenza del rispetto di tale termine la CMTO si riserva di non approvare il bilancio.
2. Il bilancio e i documenti a corredo dello stesso pervenuti sono oggetto di un'attività di verifica che si conclude con la redazione di una relazione, in cui vengono presentati e commentati gli schemi di bilancio, nonché evidenziate le eventuali criticità del bilancio e include inoltre un confronto e un'analisi critica dei dati consuntivi con quelli degli anni precedenti.
3. La relazione effettua l'analisi della regolarità formale della documentazione ricevuta ed esclude la valutazione circa la veridicità dei dati riportati in considerazione delle funzioni a tal fine svolte dal collegio sindacale, dal revisore e dall'organo amministrativo della società.
4. Ulteriori dati sono raccolti mediante schede di reporting eventualmente distribuite e compilate dai soggetti in modalità telematica. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:
 - a) dei rapporti economico-finanziari;
 - b) della situazione contabile;
 - c) della situazione gestionale ed organizzativa;
 - d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
 - e) degli approvvigionamenti e dei lavori affidati a terzi, delle consulenze e degli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni;
 - f) delle spese effettuate, di cui a mero titolo esemplificativo si elencano: le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi, le attività di formazione, le spese per trasferte, le spese per autovetture;
 - g) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - h) degli altri andamenti o parametri gestionali (es. indici di bilancio) che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.
5. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società/organismi, al fine di garantire idoneo supporto della governance, CMTO organizza un sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e società/organismo;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società/organismo;
 - c) i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei contratti di servizio;
 - d) i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla qualità dei servizi;

- e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
6. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio dei controlli di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
7. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, CMTO effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società/organismi partecipati, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Amministrazione. Rimane in ogni caso salva la totale autonomia gestionale delle società ed enti partecipati.
8. Per le società controllate, l'Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società stessa, secondo parametri quantitativi e qualitativi, sulla base dei quali vengono redatti il budget ed i piani pluriennali.
9. Gli obiettivi specifici assegnati alle società controllate sono riportati e illustrati nell'apposita sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi dell'articolo 170 TUEL.
10. Per le società/organismi partecipati, l'Amministrazione definisce, di concerto con gli altri soci, di volta in volta obiettivi coerenti alle finalità della propria partecipazione.
11. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla gestione di una base dati utile alla predisposizione del bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.
12. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati, CMTO può avvalersi di sistemi telematici che facilitino il flusso informativo con le singole società/organismi.
13. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società/organismi, sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.
14. Nei casi previsti dalla legge, i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società controllate, partecipate, enti ed organismi strumentali sono integrati mediante bilancio consolidato, redatto secondo il criterio della competenza economica.
15. Il bilancio consolidato si riferisce alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio e deve essere approvato entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 118/2011.
16. La procedura e le attività per la redazione del bilancio consolidato sono disciplinate dall'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011.
17. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli di CMTO, le società controllate dall'Amministrazione si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio, mentre agli altri enti e società partecipate viene richiesto di allinearsi a criteri omogenei di redazione dei bilanci.

Articolo 11 – Disposizioni finali. Rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.